



# Le misure ANTICRISI in materia di LAVORO

E' stato pubblicato il **29 novembre 2008**, sul Supplemento Ordinario n. 263 della Gazzetta Ufficiale n.280, il **Decreto Legge n. 185** del 29 novembre 2008 che contiene una serie di misure per famiglie, immobili e imprese, finalizzate a ridurre l'impatto della crisi.

Nella tabella sottostante alcune prime sommarie informazioni.

## IL MONDO DEL LAVORO

### Pubblico Impiego

<b>Art. 33</b> Indennità di vacanza contrattuale per il personale dello Stato Il comma 1	prevede che l'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008 – 2009 sia erogata, in un'unica soluzione, con lo stipendio di dicembre 2008. Le disposizioni non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.
<b>Art. 34</b> Lsu Scuola	per la stabilizzazione già avviata con la legge n. 388/2000 degli LSU impegnati nella scuola sono stanziati per l'anno 2009 euro 110 milioni.
<b>Art. 4</b> commi 4 e 5 Anticipazione del trattamento di fine rapporto nella Pubblica amministrazione Modificato il comma 3 della legge 53/2000, dedicato all'anticipazione del trattamento di fine rapporto.	Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità applicative delle disposizioni in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il decreto sarà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge 185/2008, avvenuta il 29 novembre 2008.
<b>Art. 4</b> comma 3 Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico	Al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35mila euro, è riconosciuta, in via sperimentale per il 2009, sul trattamento economico accessorio dei fondi della produttività, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali (Il beneficio è concesso nel limite di spesa di 60 milioni di euro). Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri interessati, di concerto con il ministro della Pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze individuerà la misura della riduzione e le modalità applicative.

## Privato

**Art. 5** - Detassazione in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Prorogata la detassazione del salario di produttività entro un limite complessivo di 6.000 euro (prima 3.000) per:

- il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009;
- i redditi da lavoro dipendente fino a 35 mila euro prodotti nel 2008 (dai 30 attuali);
- il settore privato;
- assoggettamento all'aliquota del 10%

Non è stata invece prorogata la detassazione sugli straordinari.

**Art. 17** – Detassazione per ricercatori e professori che rientrano in Italia e credito d'imposta per le ricerche in Italia su incarico dall'estero.

I redditi da lavoro dipendente od autonomo dei docenti o ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o di docenza all'estero per almeno due anni continuativi e che, a partire dal 29 novembre 2008 e per i 5 anni successivi, tornino a svolgere la loro attività in Italia, sono imponibili soltanto per il 10% ai fini dell'IRPEF e non concorrono ai fini dell'IRAP. L'agevolazione vale per tre anni. Il credito d'imposta sulla ricerca si estende alle attività fatte in Italia su incarico di un committente estero.

**Art. 19** – Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga.

**Risorse per l'anno 2009 pari a 289 milioni di euro** ai seguenti istituti di tutela del reddito **nel caso di sospensione dal lavoro**, includendo il riconoscimento:

- della contribuzione figurativa;
- degli assegni al nucleo familiare;
- tutela al reddito ai collaboratori coordinati e continuativi.

**Indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali:**

- a) nei casi di lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, in possesso dei requisiti, la durata massima è di 90 giornate di indennità nell'anno solare, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli Enti Bilaterali.

Importo spettante	20% minimo a carico Ente Bilaterale
80%	60% indennità ordinaria di disoccupazione

- b) La norma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori "coperti" in aziende destinatarie di CIG, nei contratti a tempo indeterminato con sospensioni programmate e nei contratti di part-time verticale.

**Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti:** in favore dei dipendenti sospesi per crisi aziendali o occupazionali:

- da imprese artigiane
- o da agenzie in somministrazione in missione presso imprese del settore artigiano

subordinatamente ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% da parte degli Enti bilaterali (lo Stato "copre" la somma residua). La durata massima è di 90 giorni. Valgono le stesse limitazioni previste nel periodo b)

Importo spettante	20% minimo a carico Ente Bilaterale
55%	35% indennità disoccupazione requisiti ridotti

**Con decreto del ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 gg.** Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto (29 novembre 2008), **sono definite le modalità di applicazione del presente articolo**, nonché le procedure di comunicazione all'Inps e ripartizione dei limiti di spesa per ogni tipologia d'intervento.

### **Apprendisti:**

- in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno il 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva è previsto un trattamento,
- in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento,
- pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per gli apprendisti assunti alla data di entrata in vigore del presente decreto (29-11-2008),
- con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento,
- per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato;

**Collaboratori coordinati e continuativi:** nel triennio 2009 – 2011 è riconosciuta ai co.co.co.:

- una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente, (ex art. 61, comma 1, del D. L.vo n. 276/2003),
- iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995),
- che operino in regime di mono committenza,
- che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro o inferiore a 13.800 euro (minimale di reddito ex art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990),
- con un numero di mensilità accreditate alle gestione separata non inferiori a 3,
- che svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi
- che per almeno 2 mesi non abbiano lavorato.

### **Enti Bilaterali e Fondi interprofessionali (comma 7) :**

- Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa fino a concorrenza delle risorse disponibili.
- I CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale.
- I fondi interprofessionali per la formazione continua possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro.

## **Risorse (comma 8 e 9)**

**Le risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere usate per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti e i lavoratori somministrati**

- Nell'ambito delle risorse per l'anno 2009 destinate alla CIGS in deroga, alla mobilità ed alla disoccupazione, i trattamenti possono essere prorogati con decreto del Ministro del Lavoro, con accordi da stipulare entro il 20 maggio 2009 per settori produttivi od aree territoriali, recepiti in sede governativa entro il successivo 15 giugno.

## **Patto di Servizio (comma 10)**

L'erogazione dei trattamenti in deroga sia come prima concessione che come proroga è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di appositi "patti di servizio" presso i Centri per l'Impiego, competenti per territorio. I lavoratori destinatari delle somme di sostegno del reddito, perdono il diritto a qualsiasi erogazione (fermi restando i diritti maturati) nel caso in cui rifiutino la sottoscrizione degli stessi.

## **Imprese commerciali con più di 50 dipendenti (comma 11)**

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2009 la normativa sui trattamenti integrativi e sulla mobilità per i dipendenti da imprese commerciali con più di 50 dipendenti, da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con un organico superiore alle 50 unità, da imprese di vigilanza privata con più di 15 dipendenti nel limite di spesa di 45 milioni di euro per il 2009 a carico del Fondo per l'occupazione.

## **Lavoratori portuali (comma 12)**

Anche ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo ex legge n. 84/1994 è riconosciuto il trattamento di CIGS. Destinati 12 milioni di euro.

## **Iscrizione liste di mobilità (comma 13)**

L'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a 15 dipendenti, è prorogata al 31 dicembre 2009.

## **Contratti di solidarietà (comma 14)**

Estesa la possibilità di stipulare contratti di solidarietà fino al 31 dicembre 2009 alle imprese artigiane, anche con meno di 16 dipendenti, non destinatarie del trattamento cigs.

## **Cigs per cessazione attività (comma 15)**

Sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cigs per cessazione di attività.